



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena"

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

PROT. n. _____

Sciacca _____

IISS "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0014728 del 06/09/2020
(Uscita)

Circolare n. 9

Al personale scolastico
Al sito web

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale e lavoratori fragili.

In data 4 settembre 2020 è stata pubblicata la Circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

La circolare – rintracciabile all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf> - riassume l'evoluzione normativa dall'avvio della pandemia e sottolinea come, ad oggi, siano da considerare lavoratori fragili coloro che hanno patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto. Il concetto di fragilità può comunque evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

L'età, dunque, da sola, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative: non è infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Indicazioni operative in sintesi

Lavoratori e lavoratrici possono richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, ecc).

Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente.

In mancanza del medico competente, a fronte della richiesta del lavoratore, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali: INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali; e Aziende sanitarie locali; i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Giudizio medico-legale e ruolo del datore di lavoro

Sarà compito del datore di lavoro (quindi del Dirigente scolastico) fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2.

Il medico, all'esito della valutazione, esprimerà il giudizio di idoneità nel quale fornirà, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2; il giudizio di non idoneità temporanea dovrà essere riservato solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce de l'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

Espletamento delle visite

Le visite mediche si svolgeranno – ove possibile - presso l'infermeria della scuola in ambiente idoneo a consentire il distanziamento tra medico e lavoratore, con sufficiente ricambio d'aria, o in alternativa presso lo studio del Medico competente. Il lavoratore deve inoltre indossare la mascherina.

E' necessario programmare le visite evitando situazioni di assembramento e il personale non dovrà presentarsi alla visita – avvisando tempestivamente il datore di lavoro e il medico competente - se ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

- Presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- Essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- Essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
- Provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni

A tal fine il lavoratore renderà apposita dichiarazione che attesti di non essere persona "potenzialmente" affetta da COVID 19, con autocertificazione ai sensi di legge.

Si allega modello autocertificazione personale scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Calogero De Gregorio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, co.2, DL.vo 39/1993